

**MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
NEL MERCATO ALL'INGROSSO DELL'ENERGIA ELETTRICA TESE ALLA
RIDUZIONE DEL GRADO DI INTERESSE AD ESERCITARE IL POTERE DI
MERCATO
(VIRTUAL POWER PLANT O VPP)**

Documento per la consultazione

4 agosto 2005

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca uno schema di provvedimento, sotto la forma di articolato, per l'implementazione di possibili interventi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) finalizzati alla promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e tesi a ridurre il livello di interesse ad esercitare il potere di mercato. La presente consultazione segue, in particolare, un precedente documento per la consultazione (cfr documento 5 maggio 2005) in cui erano state poste in discussione diverse misure che, a diverso titolo e grado, apparivano adeguate per far fronte alla specifica situazione di scarsa concorrenzialità nel settore elettrico nazionale.

Gli esiti della consultazione avviata con il citato documento 5 maggio 2005 hanno evidenziato un notevole consenso dei soggetti che hanno proposto osservazioni al medesimo documento in ordine alla implementazione da parte dell'Autorità dello strumento denominato Virtual Power Plant (di seguito: VPP), vale a dire l'imposizione di un obbligo temporaneo, in capo agli operatori dominanti, a cedere una quota-parte della disponibilità di capacità produttiva a soggetti terzi non riconducibili ai medesimi operatori dominanti, per quantitativi predefiniti e a prezzi determinati sulla base di una procedura concorsuale le cui regole siano verificate dall'Autorità.

*L'individuazione degli operatori dominanti nelle varie articolazioni del mercato elettrico è stata già condotta e resa pubblica con la deliberazione n.19/05, mediante cui l'Autorità, congiuntamente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha concluso l'**Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica**. Nel resoconto pubblicato in allegato alla deliberazione n.19/05 si identificano, per le diverse macro-zone in cui si articola il mercato elettrico nazionale, i cd operatori pivotali che sono i soggetti cui si applicherebbe la misura proposta nel presente documento. La caratteristica di pivotalità è possibile che permanga nei prossimi 2-3 anni, sebbene essa vada riducendosi grazie all'entrata di nuova capacità produttiva anche di operatori terzi non riconducibili agli operatori pivotali. Da qui l'esigenza di dispiegare l'intervento proposto in maniera graduale e transitoria, tenendo conto delle diverse intensità necessaria per garantire la concorrenzialità del mercato elettrico nei singoli anni del triennio considerato.*

Il procedimento per l'adozione delle predette misure è stato avviato con deliberazione dell'Autorità n.61/05 e, come detto, ha già visto una prima consultazione in data 5 maggio 2005 cui fa seguito il presente documento, conformemente a quanto previsto nell'iter del procedimento medesimo.

Sotto il profilo giuridico, il quadro regolamentare in cui si innesta l'eventuale misura qui proposta può così essere sintetizzato:

- 1. obiettivo primario della legislazione nel settore dei servizi di pubblica utilità è quello di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza (articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481). Tale obiettivo concerne non solo l'accesso degli operatori alle attività esercitate in base a titoli esclusivi o speciali, per effetto di riserve di attività o della necessità di concessioni, ma anche, proprio per ciò, e a maggior ragione, per le attività che sono state*

- liberalizzate e che devono svolgersi nel pieno rispetto delle regole della concorrenza. Attività che incidono sul corretto ed efficiente funzionamento del sistema, assicurando a questo, nei vari livelli e nel risultato finale sul singolo utente, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge e che sono quindi tutte qualificabili come servizi di pubblica utilità;*
2. *l'Autorità ha, tra i suoi compiti, oltre a quelli di segnalazione e consulenza con riferimento agli interventi di modificazione della disciplina legislativa, precipuamente quello di verificare che le regole formali di concorrenza, comunque stabilite, siano concretamente attuate "nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza" (articolo 2, comma 12, lettera c, della citata legge n. 481 del 1995; laddove la situazione di fatto non corrisponde alla liberalizzazione prevista dalle norme, l'Autorità è chiamata a promuovere la concorrenza;*
 3. *la citata legge n. 481/95 prevede, a tale fine, "i poteri di controllo delle condizioni e modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite (comma 12, lettera c), controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ... acquisizione della documentazione e di notizie utili" (comma 12, lettera g), "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi" (comma 12, lettera h), "ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti ..." (comma 20, lettera d);*
 4. *la direttiva 2003/54/CE, il cui termine d'attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 1° luglio 2004, stabilisce con disposizioni precise e incondizionate, che "gli Stati membri ... fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2 (e cioè la previsione di obblighi di servizio pubblico, n.d.r.), siano gestite secondo i principi della presente direttiva al fine di realizzare un mercato dell'energia concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile";*
 5. *l'articolo 23 della direttiva impone agli Stati membri di istituire autorità indipendenti di regolazione. Queste "hanno quantomeno il compito ... di assicurare ... l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando, in particolare: ... h) il livello di trasparenza e concorrenza" (comma 1);*
 6. *il comma 8 dello stesso articolo stabilisce: "Gli Stati membri introducono (cioè sono obbligati ad introdurre) meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82";*
 7. *le citate disposizioni della direttiva precisano e meglio definiscono i poteri sopra richiamati dell'Autorità ed in particolare i poteri di regolazione, direttiva e controllo del rispetto delle condizioni comunque stabilite. Sottolineano in particolare l'obbligo per gli Stati, e per essi delle amministrazioni pubbliche, ciascuna secondo le rispettive competenze, come delineate anche per il diritto italiano dalla legge 23 agosto 2004, n.239, di impedire abusi di posizioni dominanti e prezzi predatori, intervenendo, quindi, non solo in via di repressione di tali illeciti comportamenti, ma anche in via preventiva. Questo intervento preventivo può, anzi deve in base alla normativa comunitaria, essere*

- tale da incidere – innanzitutto – sulle cause distorsive del mercato, che ingenerano o comunque favoriscono l'abuso di posizione dominante;*
8. *a norma del punto 6, comma 8 dell'articolo 1 della legge n.239/04 lo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità, adotta misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica; inoltre, sono contemplati tra i principi ed i criteri direttivi, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) ed e) della legge 18 aprile 2005 n.62, anche la promozione della realizzazione di un mercato concorrenziale e la definizione di idonee misure per la promozione della concorrenza tra operatori;*
 9. *con il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2009 (di seguito: DPEF), recentemente adottato dal Governo e approvato dal Parlamento con la risoluzione del Senato della Repubblica 27 luglio 2005 n. 6-00069 e con la risoluzione della Camera dei Deputati 28 luglio 2005 n. 6-00107, (cfr pagina 55), al fine di contenere l'aumento delle tariffe e dei prezzi dei servizi di pubblica utilità, indica la necessità di agire attraverso "le liberalizzazioni dei mercati e l'aumento della concorrenza";*
 10. *il potere di indirizzo del Governo all'Autorità attraverso il DPEF è esplicitamente previsto dall'articolo 2, comma 21, della legge n.481/95 e richiamato al comma 11 dell'articolo 1 della legge n.239/04; l'Autorità è tenuta a seguire detto indirizzo governativo per conformare i propri interventi al quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità, in particolare nel settore dell'energia elettrica, che corrispondono agli interessi generali del Paese.*

Valutazioni di carattere economico circa la situazione di concorrenzialità esistente ed in merito alla misura prospettata hanno evidenziato quanto segue:

11. *l'indagine congiunta pubblicata con deliberazione n.19/05 ha rilevato che il mercato rilevante dell'energia elettrica all'ingrosso è geograficamente suddiviso in quattro macrozone (Nord, Macrosud, Sardegna e Sicilia); il quadro strutturale del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso è, e presumibilmente sarà per i prossimi anni, caratterizzato dalla presenza di operatori pivotali con potere di mercato rilevante, seppure di grado diverso, in tutte e quattro le macrozone;*
12. *in assenza di adozione di interventi volti a ridurre sensibilmente il potere di mercato e/o a modificare l'interesse all'esercizio dello stesso, il grado di potere di mercato detenuto è tale che l'operatore pivotale avrebbe interesse a perseguire nei mercati elettrici, in quasi tutte le ore ed indipendentemente dal comportamento degli altri operatori concorrenti, strategie di determinazione dei prezzi sensibilmente al di sopra dei livelli concorrenziali;*
13. *l'esercizio del potere di mercato può portare non solo a rilevanti trasferimenti di ricchezza dai consumatori ai produttori e tra i produttori, ma anche a rilevanti inefficienze produttive ed allocative, nonché a sensibili inefficienze nella determinazione del livello ottimale di nuova capacità produttiva ed alla localizzazione della medesima;*
14. *attraverso l'esercizio del proprio potere di mercato, l'operatore pivotale è, inoltre, in grado di condizionare il comportamento degli altri produttori,*

- rendendo per questi preferibile una strategia di tipo collaborativo in alternativa ad una strategia concorrenziale;*
- 15. interventi volti a modificare l'interesse per gli operatori di mercato ad esercitare il proprio potere di mercato, quali l'obbligo per i medesimi a cedere VPP, si caratterizzano, tra l'altro, per la loro flessibilità; ciò che consente di garantirne la proporzionalità, la transitorietà e l'assenza di caratteristiche repressive e/o sanzionatorie;*
 - 16. affinché si raggiungano condizioni in cui abbia luogo una strategia di offerta concorrenziale, l'operatore pivotale dovrebbe contrattualizzare con soggetti terzi una quota di capacità produttiva di entità paragonabile a quella per cui il medesimo operatore è indispensabile per soddisfare la domanda nella zona, tenendo conto dei contratti già eventualmente sottoscritti;*
 - 17. al fine di contemperare adeguatamente le esigenze di proporzionalità dell'intervento – che richiedono che la misura dello stesso sia per quanto possibile contenuta – con esigenze di efficacia dello stesso, la quantità di VPP che l'operatore pivotale deve cedere deve essere determinata distintamente per ciascuna macrozona;*
 - 18. al fine di rispondere alle esigenze di flessibilità manifestate dagli operatori nelle risposte al documento di consultazione, l'Autorità dovrà procedere ad individuare diverse tipologie di VPP, contraddistinte ciascuna da diversi livelli di premi di riserva e di corrispettivi di esercizio;*
 - 19. al fine di evitare l'esercizio del potere di mercato nelle negoziazioni a termine ed in particolare con riferimento alla cessione dei VPP, l'Autorità deve verificare la congruità dei corrispettivi variabili di esercizio dei VPP e del premio minimo a fronte del quale l'operatore pivotale è tenuto a cedere la capacità oggetto dei VPP (premio di riserva);*
 - 20. al fine di tutelare l'equilibrio economico e finanziario del cedente con riferimento alla capacità oggetto di cessione, il premio di riserva di cui al precedente alinea deve essere commisurato ad una congrua remunerazione del capitale investito netto del soggetto operatore pivotale; per le stesse finalità, la quantità di VPP di ciascuna tipologia in ciascuna zona sia inferiore alla capacità produttiva dell'operatore pivotale;*
 - 21. per garantire l'efficacia dell'intervento proposto, è necessario prevedere un premio massimo oltre il quale le offerte di acquisto di VPP non sono considerate ammissibili alla procedura concorsuale;*
 - 22. al fine di garantire la proporzionalità dell'intervento, la quantità di VPP da cedere va determinata per ciascuna macrozona, così da tenere conto del valore atteso di domanda per cui l'operatore risulta pivotale, date, tra l'altro, la capacità produttiva nella disponibilità di terzi e le importazioni esportazioni attese; il valore atteso di domanda da prendere a riferimento per la determinazione della quantità di VPP, va determinato tenendo conto del numero di ore di funzionamento atteso degli impianti di punta, quali ad esempio i turbogas a ciclo aperto;*
 - 23. la quantità di VPP deve essere determinata tenendo conto degli obblighi contrattuali già assunti dall'operatore pivotale.*

Il presente documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda nella definizione dei relativi provvedimenti.

Come già affermato nella precedente consultazione, l'obiettivo temporale è quello di rendere noto il quadro provvedimentale in tempo utile per consentire la negoziazione dei contratti di fornitura all'orizzonte 2006. In tale prospettiva, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità (recapiti in calce pagina) le proprie osservazioni e proposte sull'intero schema di articolato qui allegato, per iscritto, entro il 4 settembre 2005, termine di chiusura della presente consultazione.

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo
tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.**

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione energia elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 0265565336

fax 0265565222

e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti:

- **assegnatario di capacità produttiva virtuale** è un soggetto selezionato come controparte per la stipula di un contratto per l'assegnazione di capacità produttiva virtuale in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 3;
- **contratti con copertura** sono contratti che prevedono il riconoscimento al cedente di corrispettivi non rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, a fronte della consegna all'acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento al medesimo acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, inclusi i contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- **capacità di trasporto in importazione in una macrozona** è la somma delle capacità di trasporto in importazione nelle zone appartenenti alla macrozona dalle zone contigue non appartenenti alla medesima macrozona;
- **capacità di trasporto virtuale relativa ad una macrozona** è la differenza tra la capacità di trasporto in importazione nella macrozona utilizzata ai fini della risoluzione del mercato del giorno prima e la capacità di trasporto in importazione corrispondente ai limiti ammissibili di trasporto in importazione, comunicati dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 19, comma 19.2, lettera a), della deliberazione 168/03;
- **Endesa** è la società Endesa Italia Spa, o suoi aventi causa quali cessionari di capacità produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- **Enel** è la società Enel Produzione Spa, o suoi aventi causa quali cessionari di capacità produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- **macrozona** è una delle macrozone di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- **mercato all'ingrosso dell'energia elettrica** è l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;
- **CCT** è il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui alla deliberazione n. 168/03;
- **operatore non riconducibile all'operatore pivotale** è un operatore per il quale non sussiste alcun rapporto di controllo o collegamento con l'operatore pivotale sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- **operatore pivotale** è, sulla base delle risultanze della deliberazione n. 19/05, Enel o Endesa;

- **pivotalità oraria non contrattualizzata** è la pivotalità oraria non contrattualizzata di cui al comma 9.3;
- **premio di riserva** è il valore del premio offerto al di sotto del quale l'operatore pivotale è sollevato dal concludere il contratto di cessione di capacità produttiva virtuale di cui all'articolo 3;
- **unità di produzione essenziale regolata** è un'unità di produzione inclusa nell'elenco di cui all'articolo 24, comma 24.1, della deliberazione n. 168/03 e ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione;
- **unità di produzione e pompaggio strategica** è un'unità di produzione e pompaggio iscritta nell'elenco di cui all'articolo 23.1, comma 23.1.6, della deliberazione n.168/03.

--*--

- **deliberazione n. 78/99** è la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99;
- **deliberazione n. 168/03** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato;
- **deliberazione n. 19/05** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2005, n. 19/05;
- **deliberazione n. 50/05** è la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni che incidono:
- a) sulla struttura dell'offerta di energia elettrica nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per il triennio 2006-2008;
 - b) sulle condizioni contrattuali relative al recesso nei contratti di vendita a clienti idonei.
- 2.2 Il presente provvedimento persegue la finalità di:
- a) promuovere la concorrenza e l'efficienza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - b) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Articolo 3

Obbligo a concludere contratti di cessione di capacità produttiva virtuale

- 3.1 Ciascun operatore pivotale ha l'obbligo di concludere contratti standard di cessione di capacità produttiva virtuale con controparti selezionate attraverso una o più procedure concorsuali definite nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento. Detti contratti vincolano l'operatore pivotale al rispetto degli obblighi di cui al successivo Titolo 2.
- 3.2 I contratti standard di cessione di cui al comma 3.1 devono produrre effetti nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2006. L'operatore pivotale può offrire alle potenziali controparti opzioni di rinnovo degli obblighi contrattuali per i due anni successivi al 2006, fatti salvi i criteri di selezione delle controparti previsti dal presente provvedimento.
- 3.3 Entro il quindici (15) ottobre 2005, l'operatore pivotale:
 - a) definisce uno o più schemi di contratto standard di cessione di capacità produttiva virtuale ed uno schema di regolamento d'asta per la stipula dei medesimi contratti nell'osservanza dei criteri di cui al successivo Titolo 3 e li comunica all'Autorità, dandone evidenza pubblica sul proprio sito *internet*;
 - b) comunica all'Autorità i premi di riserva, i premi massimi, i prezzi di esercizio del contratto e tutti gli elementi utili alla verifica di cui al comma 4.3.
- 3.4 Entro il quindici (15) novembre 2005, l'operatore pivotale avvia, secondo il regolamento d'asta, la sequenza di procedure concorsuali di cui al comma 3.1 ed organizza la prima procedura concorsuale secondo un calendario compatibile con le previsioni di cui al comma 3.5.
- 3.5 Qualora, in esito alla prima procedura concorsuale della sequenza di cui al comma 3.4, la capacità produttiva virtuale complessivamente assegnata in una macrozona risulti inferiore alla capacità produttiva virtuale da assegnare nella medesima macrozona, l'operatore pivotale promuove una seconda procedura concorsuale da concludersi entro il 20 dicembre 2005.
- 3.6 L'operatore virtuale comunica all'Autorità gli esiti delle procedure concorsuali di cui al comma 3.4.

Articolo 4

Condizioni generali dei contratti standard di cessione di capacità produttiva virtuale

- 4.1 Entro il quindici (15) settembre 2005 l'Autorità:
 - a) individua e comunica all'operatore pivotale le tipologie di capacità produttiva virtuale che l'operatore pivotale offre in vendita ed identifica le unità di produzione nella disponibilità dell'operatore pivotale da utilizzare per la quantificazione dei parametri che caratterizzano ciascuna tipologia;
 - b) determina e comunica all'operatore pivotale, sulla base dei criteri previsti all'articolo 9, gli elementi necessari alla quantificazione della capacità

- produttiva virtuale che l'operatore pivotale è tenuto ad assegnare complessivamente in ciascuna macrozona, in esito alla prima procedura concorsuale della sequenza di cui al comma 3.4;
- c) determina e comunica all'operatore pivotale, sulla base dei criteri previsti all'articolo 11, per ciascuna tipologia, gli elementi necessari alla quantificazione della capacità produttiva virtuale che l'operatore pivotale offre in vendita in ciascuna macrozona nella prima procedura concorsuale della sequenza di cui al comma 3.4;
 - d) comunica all'operatore pivotale gli elementi necessari per l'attribuzione di cui al comma 6.2.
- 4.2 Entro il trentuno (31) ottobre 2005 l'Autorità verifica la ragionevolezza ed il rispetto delle finalità di cui all'articolo 2 della quantificazione dei premi di riserva, dei premi massimi e dei prezzi di esercizio del contratto proposta dall'operatore pivotale.
- 4.3 In conseguenza di atti o negozi giuridici che comportino la cessione della proprietà o della disponibilità di capacità produttiva da parte dell'operatore pivotale, l'avente causa può subentrare, in tutto o in parte, nei diritti e obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale, previa approvazione dell'Autorità.
- 4.4 L'autorizzazione di cui al comma 4.3 è negata solo nel caso in cui, successivamente al subentro dell'avente causa nei diritti ed obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale, si registri un peggioramento delle condizioni concorrenziali nel mercato all'ingrosso dell'energia.

Articolo 5

Criteria di organizzazione e gestione della procedura concorsuale per l'assegnazione della capacità di produzione virtuale

- 5.1 La selezione delle controparti per la stipula dei contratti standard di cessione di capacità produttiva virtuale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 3.4, esclusivamente sulla base del premio offerto.
- 5.2 Con riferimento a ciascuna macrozona, ciascuna procedura concorsuale deve prevedere che sia offerta in vendita in sequenza la capacità produttiva virtuale afferente a ciascuna tipologia a partire dalle tipologie caratterizzate da minori prezzi di esercizio del contratto.
- 5.3 L'operatore pivotale deve rendere noto ai partecipanti alle procedure concorsuali, al fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti elementi:
- a) il premio massimo per ciascuna tipologia e per ciascuna macrozona;
 - b) il premio di riserva per ciascuna tipologia e per ciascuna macrozona;
 - c) il prezzo di esercizio per ciascuna tipologia e per ciascuna macrozona e la relativa regola di indicizzazione;
 - d) la capacità produttiva virtuale offerta in vendita per ciascuna tipologia in ciascuna zona;

- e) la capacità produttiva virtuale da assegnare in ciascuna macrozona.
- 5.4 Nelle procedure concorsuali non sono ammesse offerte con premi superiori al premio massimo della tipologia, di cui al successivo comma 14.1.

Articolo 6

Capacità produttiva impegnata in contratti di compravendita di energia elettrica

- 6.1 Per ciascuna procedura concorsuale di cui al comma 3.4, è considerata detraibile ai fini del calcolo della pivotalità oraria non contrattualizzata dell'operatore pivotale, la capacità produttiva oraria impegnata dall'operatore pivotale in:
- a) contratti con copertura con operatori non riconducibili all'operatore pivotale;
 - b) contratti con copertura con operatori riconducibili all'operatore pivotale, nel caso in cui l'operatore di mercato acquirente agisca sulla base di un mandato conferitogli da un utente del dispacciamento in prelievo.
- I contratti di cui alle lettere da a) a b) devono essere stati conclusi prima della data di svolgimento della procedura concorsuale.
- 6.2 La capacità produttiva considerata detraibile ai sensi del comma 6.1 è attribuita dall'operatore pivotale a ciascuna macrozona moltiplicando detta capacità per il rapporto tra:
- a) il fabbisogno di energia elettrica, nell'ora e nell'insieme di zone appartenute alla macrozona, stimato dal Gestore della rete;
 - b) il fabbisogno di energia elettrica, nell'ora e in tutte le zone, stimato dal Gestore della rete.
- 6.3 La capacità produttiva attribuita ad una macrozona ai sensi del comma 6.2 è attribuita dall'operatore pivotale a ciascuna tipologia in funzione del profilo atteso di utilizzazione della potenza contrattuale risultante dall'insieme dei contratti di cui al medesimo comma 6.1. In particolare, può essere attribuita alla tipologia caratterizzata dai minori prezzi di esercizio del contratto solo la potenza contrattuale caratterizzata da un profilo atteso di utilizzazione piatto nell'anno, nonché la potenza contrattuale oggetto dei contratti conclusi con l'Acquirente unico e relativi alla tipologia Carbone.

TITOLO 2

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA VIRTUALE OGGETTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Articolo 7

Obblighi degli assegnatari

- 7.1 Ciascun soggetto risultato assegnatario di capacità produttiva virtuale di una certa tipologia in una zona è tenuto a pagare all'operatore pivotale:
- a) per ogni MW di capacità produttiva virtuale di cui è risultato assegnatario, il premio annuo, espresso in €/MW, definito per tale tipologia e zona in esito alla procedura concorsuale;
 - b) in ciascuna ora di durata del contratto, il prezzo di esercizio del contratto, espresso in €/MWh, definito per tale tipologia e per la macrozona a cui la zona appartiene, se inferiore al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in tale zona.
- 7.2 In deroga a quanto previsto al comma 7.1, qualora si sia avvalso del diritto di cui al comma 8.2, il soggetto assegnatario è tenuto a:
- a) pagare all'operatore pivotale per ogni MW di capacità produttiva virtuale di cui è risultato assegnatario, il premio annuo, espresso in €/MW, definito per tale tipologia e zona in esito alla procedura concorsuale;
 - b) pagare all'operatore pivotale in ciascuna ora di durata del contratto, il prezzo di esercizio, espresso in €/MWh, definito per tale tipologia e macrozona cui la zona appartiene, per il programma di prelievo comunicato al Gestore della rete ai sensi del comma 8.2, lettera a);
 - c) pagare all'operatore pivotale se positivo o incassare dall'operatore pivotale se negativo il controvalore dei corrispettivi CCT applicati all'operatore pivotale in esecuzione del relativo contratto di compravendita con capacità virtuale.

Articolo 8

Diritti degli assegnatari

- 8.1 Ciascun assegnatario di capacità produttiva virtuale in una zona è titolato ad esercitare, in ciascuna ora di durata del contratto e per ogni MW di capacità produttiva virtuale di cui è risultato assegnatario nella zona, il diritto a ricevere dall'operatore pivotale il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima con riferimento alla zona, se superiore al prezzo di esercizio previsto per la medesima ora.

- 8.2 In alternativa a quanto previsto al comma 8.1, l'assegnatario di capacità produttiva virtuale può optare per la registrazione presso il Gestore della rete di un contratto di compravendita con capacità virtuale. In tal caso, ai fini dell'assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica in esecuzione di tale contratto nell'ambito del dispacciamento:
- a) l'assegnatario di capacità produttiva virtuale può comunicare al Gestore della rete uno o più programmi di prelievo di energia elettrica per un ammontare non superiore, in ciascun periodo rilevante, alla quantità di MW di cui il soggetto è assegnatario. I programmi di prelievo possono essere riferiti a punti di dispacciamento nella disponibilità di diversi utenti del dispacciamento, per i quali l'assegnatario ha la qualifica di operatore di mercato;
 - b) l'operatore pivotale si impegna a comunicare al Gestore della rete uno o più programmi di immissione di energia elettrica per un ammontare pari ai programmi di prelievo di cui alla precedente lettera a).

TITOLO 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA VIRTUALE DA ASSEGNARE E PER LA DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI ECONOMICI DEI CONTRATTI

Articolo 9

Criteria per la determinazione della quantità di capacità produttiva virtuale oggetto della procedura concorsuale in ciascuna macrozona

- 9.1 Nell'anno 2006, la quantità di capacità produttiva virtuale che l'operatore pivotale deve assegnare complessivamente in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 3.4, nelle zone appartenenti a ciascuna macrozona, è pari alla stima, relativa a tale anno, dell' n -esimo valore assunto dalla serie della pivotalità oraria non contrattualizzata dell'operatore pivotale, ordinata in merito decrescente.
- 9.2 Il valore assunto dal parametro n di cui all'articolo 9.1 è pari alla media delle ore di funzionamento delle unità di produzione termoelettriche di tipo turbogas localizzate nella macrozona, determinate sulla base dei programmi cumulati aggiornati afferenti alle medesime unità nel periodo aprile 2004 – marzo 2005, come calcolata dal Gestore della rete.
- 9.3 La pivotalità oraria non contrattualizzata dell'operatore pivotale è pari, in ciascuna ora di un anno e ciascuna macrozona, al minor valore tra la stima della capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore pivotale nella macrozona e:
- a) la domanda complessiva oraria di energia elettrica, nella macrozona, come stimata dal Gestore della rete; meno
 - b) la capacità produttiva disponibile delle unità di produzione rilevanti termoelettriche, nell'ora e nella macrozona, nella disponibilità di operatori non riconducibili all'operatore pivotale, come stimata dal Gestore della rete; meno

- c) la produzione attesa delle unità di produzione diverse da quelle di cui alla precedente lettera b) nella disponibilità di operatori non riconducibili all'operatore pivotale, nell'ora e nella macrozona, come stimata del Gestore della rete; meno
- d) la capacità produttiva dell'operatore pivotale considerata detraibile ed attribuita alla macrozona ai sensi del comma 6.2; meno
- e) la quantità minima che l'operatore pivotale, sulla base delle stime del Gestore della rete, dovrà offrire in vendita nel mercato del giorno prima con riferimento alle unità di produzione essenziali regolate localizzate nelle zone incluse nella macrozona, in uno dei periodi rilevanti di cui all'articolo 25, comma 25.1 della deliberazione n. 168/03, per soddisfare i vincoli posti dal medesimo Gestore; meno
- f) la produzione attesa, sulla base delle stime del Gestore delle rete, da unità di produzione e pompaggio strategiche nella disponibilità dell'operatore pivotale e localizzate nella macrozona; meno
- g) l'importazione netta dalle altre macrozone e/o Paesi esteri, come stimata con riferimento all'ora sulla base di ipotesi di dispacciamento ottimo, al netto delle importazioni attese in esecuzione dei contratti di importazione pluriennali; meno
- h) il valore dell'eventuale capacità di trasporto virtuale relativa alla macrozona, come determinata dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 10

Criteria per la determinazione delle tipologie di capacità produttiva virtuale oggetto di assegnazione

- 10.1 Le tipologie sono individuate, in ciascuna macrozona, con l'obiettivo di comprendere in una stessa tipologia le unità di produzione nella disponibilità dell'operatore pivotale caratterizzate da costi variabili di produzione simili, calcolati sulla base dei dati tecnici delle unità di produzione e di rendimenti rappresentativi della tecnologia dell'unità di produzione.

Articolo 11

Criteria per la determinazione della quantità di capacità produttiva virtuale da offrire in vendita per ciascuna tipologia

- 11.1 Per ciascuna tipologia e in ciascuna macrozona, la quantità di capacità produttiva virtuale che l'operatore pivotale deve offrire in vendita è commisurata ad una stima prudenziale della capacità produttiva disponibile delle unità di produzione rilevanti dell'operatore pivotale ed appartenenti a tale tipologia nella macrozona, determinata tenendo conto anche dei vincoli di esportazione dai poli di produzione limitata inclusi nella macrozona, al netto della capacità produttiva già impegnata in contratti di compravendita considerati detraibili ai sensi dell'articolo 6.

- 11.2 L'operatore pivotale attribuisce a ciascuna zona appartenente alla macrozona la capacità produttiva virtuale che deve essere offerta in vendita per ciascuna tipologia.
- 11.3 La capacità produttiva virtuale complessivamente assegnata in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 3.4, con riferimento alle diverse tipologie ed alle diverse zone che compongono ciascun macrozona non deve eccedere la quantità di capacità produttiva virtuale da assegnare nella medesima macrozona, definita ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 12

Criteria per la determinazione del premio di riserva

- 12.1 Con riferimento a ciascuna tipologia, il premio di riserva è differenziato in funzione della macrozona cui la capacità produttiva virtuale è riferita.
- 12.2 Il premio di riserva è determinato dall'operatore pivotale, per ciascuna tipologia e macrozona ed è commisurato ai costi fissi per MW attribuibili alle unità di produzione nella disponibilità dell'operatore pivotale localizzate in tale macrozona e comprese in tale tipologia.
- 12.3 I costi fissi per MW di cui al precedente comma 12.1:
- sono quantificati sulla base dei dati di bilancio dell'esercizio 2004;
 - includono una congrua remunerazione del capitale investito netto, calcolato tenendo conto degli ammortamenti economico-tecnici desumibili dal bilancio;
 - includono i costi operativi pertinenti l'attività di generazione, ad esclusione delle partite straordinarie.

Articolo 13

Criteria per la determinazione del prezzo di esercizio della capacità produttiva virtuale oggetto di assegnazione per ciascuna tipologia in una macrozona

- 13.1 Con riferimento a ciascuna tipologia, il prezzo di esercizio del contratto è differenziato in funzione della macrozona cui la capacità produttiva virtuale è riferita.
- 13.2 Il prezzo di esercizio del contratto è determinato dall'operatore di mercato ed è commisurato ai costi variabili di produzione delle unità di produzione localizzate nella macrozona e comprese in tale tipologia.

Articolo 14

Criteria per la determinazione del premio massimo

- 14.1 L'operatore pivotale determina il premio massimo per ciascuna tipologia in ciascuna macrozona con la stessa metodologia utilizzata per la determinazione del premio di riserva di cui all'Articolo 12, applicando al capitale investito netto un tasso di remunerazione pari al tasso di remunerazione ottenuto dall'operatore pivotale nell'anno 2004 con riferimento all'intero capitale investito netto della società, come desumibile dal bilancio di esercizio.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Modificazione della deliberazione n. 78/99

- 15.1 All'articolo 1, comma 2, della deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, come modificata ed integrata dalla deliberazione 29 ottobre 2003, n. 123/03, sono soppresse le parole "Nei contratti in cui la parte acquirente è un cliente grossista,".